

personale tecnico» del Bilancio dell'esercizio in corso.

Confermato e sottoscritto:

Il Presidente
(prof. Franco Ravagnani)

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
(dott. Lorenzo Testini)

sche Personal» des laufenden Haushaltsjahres vorgesehen und eingetragen.

Bestätigt und unterfertigt:

Der Präsident
(Prof. Franco Ravagnani)

Der Verantwortliche des Verwaltungsdienstes
(Dr. Lorenzo Testini)

ANNO 1992

LEGGI E DECRETI

REGIONE AUTONOMA TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1992, n. 1

Norme sulle modalità di gestione delle funzioni dirette alla tutela della salute

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Aziende sanitarie

1. Fermo restando quanto disposto nella legge regionale 30 aprile 1980, n. 6, le funzioni dirette alla tutela della salute possono inoltre essere gestite mediante aziende speciali con autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile.

2. Le dimensioni, il numero, le modalità di funzionamento e l'organizzazione delle aziende di cui al comma 1 sono disciplinati con leggi delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Art. 2

Ospedali regionali e provinciali

1. Nelle leggi provinciali di cui all'articolo 1

J A H R 1992

GESETZE UND DEKRETE

AUTONOME REGION TRENINO-SÜDTIROL

REGIONALGESETZ vom 20. Jänner 1992, Nr. 1

Bestimmungen über die Einzelheiten bei der Wahrnehmung der Aufgaben zum Schutze der Gesundheit

DER REGIONALRAT

hat das folgende Gesetz genehmigt,

DER PRÄSIDENT DES REGIONALAUSSCHUSSES

beurkundet es:

Art. 1

Sanitätsbetriebe

1. Unbeschadet der Bestimmungen des Regionalgesetzes vom 30. April 1980, Nr. 6 können die Aufgaben zum Schutze der Gesundheit außerdem durch Sonderbetriebe mit Organisations-, Verwaltungs-, Vermögens- und Rechnungsführungsautonomie wahrgenommen werden.

2. Die Größe, die Anzahl, die Einzelheiten über die Tätigkeit und den Aufbau der Betriebe nach Absatz 1 werden durch Gesetze der autonomen Provinzen Trient und Bozen geregelt.

Art. 2

Regional- und Landeskrankenhäuser

1. In den Landesgesetzen nach Artikel 1 kön-

possono essere stabilite particolari forme di autonomia per gli ospedali classificati quali regionali e provinciali.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, 20 gennaio 1992

Il Presidente della Giunta regionale
ANDREOLLI

Visto:

Il Commissario del Governo
per la Provincia di Trento
Caltabiano

nen eigene Selbstverwaltungsformen für die als Regional- und Landeskrankenhäuser eingestuften Spitäler festgelegt werden.

Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, den es angeht, ist verpflichtet, es als Regionalgesetz zu befolgen und dafür zu sorgen, daß es befolgt wird.

Trient, den 20. Jänner 1992

Der Präsident des Regionalausschusses
ANDREOLLI

Gesehen:

Der Regierungskommissär
der Provinz Trient
Caltabiano

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 7 gennaio 1992, n. 1

Interventi della Provincia autonoma di Trento per favorire, in collaborazione con il Consiglio nazionale delle ricerche, la ricerca scientifica nei settori di competenza della Provincia medesima

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Finalità

1. La presente legge disciplina gli interventi della Provincia autonoma di Trento volti a promuovere, d'intesa con il Consiglio nazionale delle ricerche, l'elaborazione e la realizzazione di progetti di ricerca scientifica di interesse provinciale rientranti nelle materie di competenza della Provincia medesima, tenendo conto degli obiettivi e delle priorità fissati dal programma di sviluppo provinciale. Per la realizzazione dei predetti progetti, la Provincia si avvale prioritariamente della collabora-

zione del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Università degli studi di Trento, dell'Istituto trentino di cultura e dell'associazione Castel Ivano incontri.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono riguardare anche attività di carattere informativo e culturale finalizzate alla divulgazione dei risultati della ricerca scientifica, prodotti sia dai progetti che formano oggetto della presente legge sia da altre ricerche rientranti comunque nelle materie di competenza della Provincia autonoma di Trento.

3. Gli interventi oggetto della presente legge riguardano esclusivamente i progetti previsti dalle convenzioni di cui all'articolo 2.

Art. 2

Convenzioni con il Consiglio nazionale delle ricerche

1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1 la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare apposite convenzioni di durata non superiore a 5 anni con il Consiglio nazionale delle ricerche.

2. Tali convenzioni prevedono:

- a) la denominazione, l'oggetto e le caratteristiche dei progetti prescelti concernenti una ricerca o un gruppo di ricerche che verranno poste in essere nonché le modalità di realizzazione dei progetti medesimi attraverso programmi esecutivi aventi di norma durata annuale;
- b) i soggetti che partecipano a ciascun progetto